

Tipologia: **LAVORO**  
Protocollo: **2011812** Data: **29.08.2012**  
Oggetto: **RIFORMA FORNERO: LAVORO A CHIAMATA  
(INTERMITTENTE) – Novità recenti**  
Allegato: **NO**

## RIFORMA FORNERO LAVORO A CHIAMATA (LAVORO INTERMITTENTE) Novità recenti

### Gentile Associato,

La Direzione per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 92/2012 alla disciplina del lavoro intermittente, è nuovamente intervenuta, dopo l'emanazione della circolare 18/2012, con la circolare n. 20 del 1 agosto 2012 e con le successive note del 9 ed 11 agosto, al fine di fornire indicazioni operative in ordine all'obbligo di comunicazione delle prestazioni dei lavoratori cd "a chiamata".

Riteniamo opportuno richiamare l'attenzione sui principali aspetti affrontati nell'ambito dei provvedimenti da ultimo emanati:

- l'inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale;
- l'indennità di disponibilità;
- le modalità di effettuazione dell'obbligo di comunicazione;
- il regime transitorio.

\*\*\*

Riguardo all'**inquadramento giuridico** la circolare 20/2012 ha inteso chiarire che il carattere di discontinuità o intermittenza che caratterizza l'espletamento della tipologia contrattuale in oggetto, va inteso nel senso che la prestazione può essere resa anche per periodi "di durata significativa", anche se - per considerarsi effettivamente discontinua - dovrà essere intervallata da una o più interruzioni, "in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la "durata del contratto" e la "durata della prestazione".

Riguardo all'**indennità di disponibilità** vi è da segnalare che a far data dal 18 luglio u.s. non trova più applicazione la disposizione secondo cui, per i periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno di cui all'art. 37 D.Lgs. 276/01 (abrogato dalla L. 92/2012), "l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro". Pertanto, l'indennità di disponibilità, se pattuita, dovrà essere corrisposta anche nei c.d. periodi predeterminati rispetto ai quali è possibile la chiamata di lavoratori che abbiano stipulato il contratto prima del 18 luglio u.s. data di entrata in vigore della Riforma).

### Modalità di effettuazione della comunicazione

In ordine alla comunicazione "del ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni", il Ministero ha espresso il proprio orientamento interpretativo, ritenendo che i 30 giorni possono essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso. Pertanto, la comunicazione potrà avere ad oggetto un arco temporale anche superiore a 30 giorni, purché i periodi di prestazione svolta all'interno del suddetto periodo, non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore. Ovviamente sarà necessario inoltrare più di una comunicazione qualora il lavoratore sia chiamato a svolgere prestazioni di durata superiore ai 30 giorni.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

Relativamente alle specifiche modalità di effettuazione della comunicazione si illustrano di seguito le novità introdotte dal Ministero del lavoro con due note ministeriali: la nota prot. n. 39/0011779 del 9 agosto u.s. e l'e-mail dell'11 agosto u.s., la seconda a parziale rettifica della prima.

Infatti, il Ministero ha, con nota prot. n. 39/0011779 del 9 agosto, fornito le prime istruzioni per effettuare la comunicazione "di chiamata" mediante fax, e-mail, sms, on-line, le prime mediante l'utilizzo di un apposito modello predisposto "ad hoc", scaricabile dal sito internet del Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)).

La nota aveva previsto che l'adempimento dell'obbligo dovesse essere effettuato con le modalità tecniche, messe progressivamente a disposizione dal Ministero secondo il seguente ordine temporale:

- **fax** a far data dal 13 agosto, utilizzando il nuovo numero telefonico 848800131;
- **sms** (al n. 339.9942256) a partire dal 17 agosto;
- **e-mail** ([intermittenti@lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@lavoro.gov.it)) a partire dal 17 agosto;
- **modulo on line** a far data dal 1° ottobre 2012, disponibile sul portale [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it).

Le suddette modalità avrebbero dovuto sostituire le precedenti modalità di comunicazione rese note con la Circolare 18/2012 (posta elettronica e fax alle Direzioni Territoriali del Lavoro reperibili sul sito del Ministero [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).

Tuttavia, lo scorso 11 agosto, a rettifica della nota emanata il 9 agosto, il Ministero ha con e-mail chiarito che *"per il periodo fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni in oggetto potranno continuare ad essere effettuate anche agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del lavoro."*

Pertanto, dal 13 agosto u.s. e sino al 15 settembre 2012 la comunicazione di "chiamata" potrà essere effettuata dai datori di lavoro al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica "centralizzati", oltre che via sms, o alternativamente - senza che si possa configurare una violazione sanzionabile -, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica di ciascuna DTL.

### **Regime transitorio**

Infine, il Ministero del lavoro, con la circolare 20/2012, è nuovamente intervenuto sul regime transitorio della disciplina per ribadire che i contratti di lavoro a chiamata sottoscritti prima del 18 luglio, non più compatibili con la nuova disciplina, cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della Riforma, ovvero a far data dal 19 luglio 2013. La succitata circolare ha inteso ulteriormente specificare che i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012, sia in forza dei vecchi requisiti soggettivi, sia per periodi predeterminati ex art. 37 D.Lgs. 276/01, potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013 (compreso) secondo le previgenti causali.

\*\*\*

Cordiali saluti.

**per ASSOSNAI**

I consulenti Lavoro

Rag. Antonio Palmisano    Avv. Enrico Claudio Schiavone